

(N. 866)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

(V. Stampato Camera n. 1853)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 1984*

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio.

Decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 30 giugno 1984.

Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 7-ter del citato decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, già prorogato fino al 30 giugno 1984

ai sensi dell'articolo 25, diciottesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.

ARTICOLO 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI